



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

03908

- 5 MAG. 2005

Prot. n.
(citare nella risposta)

00187 Roma.....
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.420.31.61 - Fax +39 06.48912336
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. **MB** Area **4**

Rifer del

Allegati **come da testo**

Oggetto: Invio Circolare n. 9 M.I.S.A., prot. n. P525/4122 sott. 56, del 18/04/05 e Circolare n. 10, prot. n. DCPST/A2/3163, del 21 aprile 2005, emanate dal Ministero dell'Interno.

Ai Signori Presidenti
dei Consigli dei Collegi
dei Geometri

Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali dei Geometri

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente
della Cassa Italiana di Previdenza e
Assistenza dei Geometri Liberi
Professionisti

LORO SEDI

Si invia, per opportuna conoscenza, copia delle circolari emanate dal Ministero dell'Interno, e di seguito specificate:

- Circolare n. 9 M.I.S.A., prot. n. P525/4122 sott. 56 del 18/04/2005 avente per oggetto: "Decreto del Ministro dell'Interno 15 marzo 2005 recante "Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo" – Chiarimenti e primi indirizzi applicativi".
- Circolare n. 10, prot. n. DCPST/A2/3163 del 21/04/2005 avente per oggetto: "Decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 2005 concernente"Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della "sicurezza in caso d'incendio". Chiarimenti e primi indirizzi applicativi".

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Geom. Piero Panunzi)

1/AC



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
VIA CAVOUR, 5 - 00184 ROMA TEL. N. 06/46529232 FAX. N. 06/47887525


Prot. n. P 525 /4122 sott. 56

Roma, 18 APR. 2005

CIRCOLARE N. 9 M.I.S.A.

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI		
ASSEGN	ARRIVO	SIGLA
	26 APR. 2005	
6	03540	b

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
38100 - TRENTO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
39100 - BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
11100 - AOSTA
- AI SIGG. DIRETTORI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO
LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO COORDINAMENTO E RELAZIONI
ESTERNE DEL DIPARTIMENTO
S E D E
- AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI
- AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI
- AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
- AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI
- AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
- AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
- AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI
- AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI
- AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E P.I. LAUREATI
LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2005 recante "Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo" – Chiarimenti e primi indirizzi applicativi.-

Come è noto sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 marzo 2005 recante: "Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo".

Poiché tale atto introduce rilevanti novità nel settore della reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti ed i primi indirizzi applicativi in attesa che la concreta attuazione del provvedimento evidenzi la necessità di ulteriori precisazioni.

La problematica relativa all'adeguamento a disposizioni comunitarie (Direttiva 89/106/CEE e Decisioni 2000/147/CE e 2003/632/CE) dei vigenti criteri nazionali utilizzati per la valutazione e la classificazione della reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, è stata oggetto di intensa attività, sia di studio, con la presenza ai lavori di normazione in ambito comunitario e nazionale, che di ricerca, con il coordinamento e la partecipazione a diverse sperimentazioni interlaboratorio. I risultati ottenuti con gli studi suddetti hanno costituito la base per attuare il nuovo sistema di classificazione europeo (D.M. 10 marzo 2005) e per predisporre il corrispondente adeguamento delle regole tecniche di prevenzione incendi per quelli che sono gli aspetti relativi alla reazione al fuoco (D.M. 15 marzo 2005).

Il sistema di classificazione europeo privilegia, come parametro fondamentale, la valutazione del rilascio di calore in funzione del tempo, considerando il gocciolamento e la produzione di fumo (in termini di opacità e non di tossicità) quali parametri accessori. Si tratta quindi di criteri di prova e classificazione dei prodotti da costruzione difficilmente comparabili con quelli finora utilizzati in Italia in quanto fondati su un diverso approccio (per modello di fuoco, ventilazione, dimensioni, sistema di rilevazione dati, ecc.) ed effettuati sulla base di differenti parametri caratteristici. Ne discende un'organizzazione in classi principali e classi aggiuntive (da dichiarare comunque obbligatoriamente), che dà luogo ad una possibilità di combinazioni relative alle prestazioni del prodotto estremamente più articolata di quella prevista dal sistema italiano.

Detta diversa impostazione per la definizione delle prestazioni dei prodotti, se da un lato ha richiesto un notevole sforzo per la individuazione di una correlazione tra i due sistemi che fosse il più possibile corretta, dall'altro offre nuove opportunità nella valutazione dei rischi di incendio e nelle conseguenti misure di protezione da adottare in luogo di quelle attualmente previste.

Come già accennato, la predisposizione del provvedimento in argomento è connessa all'emanazione del decreto ministeriale 10 marzo 2005 inerente: "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio" che viene esplicitamente richiamato in più punti del testo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Con l'introduzione del sistema di classificazione europeo di reazione al fuoco, si è reso infatti necessario definire quali requisiti devono possedere i prodotti da costruzione per poter essere installati nelle attività ricomprese nel campo di applicazione delle vigenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi, in luogo delle classi italiane previste dal D.M. 26 giugno 1984, e successive modifiche ed integrazioni.

In sostanza, laddove nelle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi (D.M. 26/08/1992, D.M. 9/04/1994, D.M. 19/08/1996, D.M. 18/09/2002, solo per citarne alcune) si richiede l'impiego di prodotti rispondenti a determinate classi di reazione al fuoco, attualmente riferite al sistema di classificazione italiano (0, 1, 2, 3, 4, 5), vengono indicate quali sono le corrispondenti classi di reazione al fuoco europee utilizzabili, in funzione del tipo di impiego previsto (pavimento, parete, soffitto, ecc.). Nessuna ulteriore prescrizione aggiuntiva in materia di requisiti di reazione al fuoco rispetto a quelle già previste nelle specifiche "norme verticali" di prevenzione incendi è stata introdotta con il nuovo decreto.

Si precisa che il decreto in oggetto, così come riportato all'articolo 1, si applica ai prodotti da costruzione, ossia ai prodotti fabbricati per essere permanentemente incorporati in opere da costruzione, così come disposto dalla direttiva 89/106/CEE recepita nel nostro ordinamento con il D.P.R. n. 246/1993. Sono pertanto esclusi da questa regolamentazione i materiali ed i prodotti che, seppure devono rispondere a determinati requisiti di reazione al fuoco, non sono riconducibili alla fattispecie di "prodotti da costruzione" (tendaggi, mobili imbottiti, guanciali, materassi, ecc.) per i quali si continuano ad applicare le disposizioni italiane vigenti (D.M. 26 giugno 1984 e successive modifiche ed integrazioni).

Un particolare chiarimento si reputa necessario per i prodotti isolanti disciplinati agli articoli 6, 7 e 8 per i quali scompare il sistema della doppia classifica tipica del metodo italiano.

Si distingue infatti il caso di prodotti realizzati in stabilimento e commercializzati come prodotti finiti ai quali viene attribuita una propria classe di reazione al fuoco in base al sistema di prova e classificazione europeo, da quello dei materiali isolanti che vengono associati in opera, ossia in cantiere, con un ulteriore componente al fine di proteggerli dall'azione diretta delle fiamme. In tale ultima eventualità, i citati articoli del decreto prescrivono quali debbano essere le classi ammesse per il prodotto isolante in funzione delle caratteristiche di comportamento al fuoco dell'elemento protettivo esterno, direttamente esposto alle fiamme.

Il comma 2 dell'articolo 9 si riferisce al caso di installazione di prodotti da costruzione, per i quali sono richiesti specifici requisiti di reazione al fuoco, che determinino la formazione di intercapedini orizzontali e/o verticali, quali, ad esempio, i cosiddetti pavimenti galleggianti o i controsoffitti. Qualora nell'intercapedine che viene a formarsi tra l'elemento costruttivo e il prodotto da costruzione siano presenti possibili fonti di innesco (ad esempio impianti elettrici), il decreto stabilisce i casi in cui deve essere determinata anche la classe di reazione al fuoco della faccia rivolta verso l'interno dell'intercapedine in quanto passibile di essere esposta ad un principio di incendio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Infatti, a seconda delle caratteristiche costruttive intrinseche dei prodotti utilizzati (tipo di materiale, stratificazione dei componenti, trattamenti superficiali, ecc.), che possono determinare una "sezione trasversale asimmetrica", tale superficie interna potrà avere caratteristiche di reazione al fuoco diverse rispetto alla faccia esterna che pertanto devono essere specificatamente determinate dichiarate.

Si precisa che nulla è mutato per quanto riguarda l'impiego dei prodotti vernicianti ignifughi disciplinati dal D.M. 6 marzo 1992.

Si ribadisce, infine, che, fatto salvo quanto potrà essere eventualmente stabilito nelle future regole tecniche di prevenzione incendi, il decreto in oggetto non prevede alcuna sostituzione dei materiali (prodotti da costruzione) conformi alle disposizioni in materia di reazione al fuoco vigenti al momento della loro installazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Morcone)

[Handwritten signature]
T/C/mm



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Prot. n.DCPST/A2/ 3163

Roma, 21 APR 2005

Circolare n. 10

CONSIGLIO NAZIONALE SECUREVIGILI		
ASSEGN	ARRIVO	SIGLA
	-3 MAG. 2005	
4	03814	h

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica

Al Sig. Commissario del Governo per la
Provincia di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la
Provincia di Bolzano

Al Sig. Presidente della Giunta
Regionale della Valle d'Aosta

Ai Signori Direttori Centrali
del Dipartimento

Al Sig. Dirigente
dell'Ufficio Coord.to e Relazioni Esterne
del Dipartimento

Ai Signori Direttori Regionali ed
Interregionali dei Vigili del Fuoco

Ai Signori Comandanti Provinciali dei
Vigili del Fuoco

Ai laboratori autorizzati ai sensi del
D.M. 26.3.85 ad operare in materia di
reazione al fuoco

Agli organismi abilitati ai sensi del D.I.
156/03 in materia di "sicurezza in
caso di incendio"

Alla CONFINDUSTRIA
Confederazione Generale dell'Industria
Italiana



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Alla F.IN.CO.
Federazione Industrie
Prodotti Impianti e Servizi per le
Costruzioni

All'A.N.C.E.
Associazione Nazionale Costruttori Edili

Alla CONFAPI
Confederazione Italiana Piccola e
Media Industria

Alla CONFEDILIZIA
Confederazione Italiana Proprietà
Edilizia

Alla CONFCOMMERCIO
Confederazione Generale Italiana del
Commercio, del Turismo, dei Servizi
e delle piccole e medie Imprese

Alla CONFARTIGIANATO
Confederazione Generale Italiana
dell'Artigianato

Alla CNA
Confederazione Nazionale Artigianato e
piccole e medie Imprese

All'ANIA
Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici

Al Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e P.I. Laureati

Al Consiglio Nazionale dei Geometri

Al Consiglio Nazionale dei Chimici

Al Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e Forestali

Al Consiglio Nazionale dei Periti Agrari

LORO SEDI

Oggetto: Decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 2005 concernente "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della "sicurezza in caso d'incendio". Chiarimenti e primi indirizzi applicativi.

Il Decreto Ministeriale in oggetto tratta del sistema europeo di classificazione di Reazione al Fuoco (Euroclassi) relativo ai prodotti da costruzione introdotto dalla Decisione della Commissione dell'Unione Europea n.2000/147/CE modificata con successiva Decisione n.2003/632/CE.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 non rientrano nel campo di applicazione del decreto i prodotti che non sono definibili come Prodotti da Costruzione quali mobili imbottiti, tendaggi, etc.

Il decreto in oggetto integra e modifica di fatto il D.M. 26.6.84 e il successivo D.M.3.9.01 e pertanto, in seguito, con la dizione D.M. 26.6.84 si intende l'intero impianto coordinato dei suddetti decreti.

L'applicabilità delle Euroclassi ad un prodotto da costruzione può avvenire in forma volontaria od obbligatoria, in funzione dei riferimenti temporali definiti dal "periodo di coesistenza" stabilito, per ciascun prodotto, dalla commissione UE con comunicazione in GUCE dei riferimenti alla specificazione tecnica armonizzata relativa.

Il "periodo di coesistenza" è definito da una data di inizio coincidente con la data di applicabilità della specificazione tecnica armonizzata, i cui estremi sono stati pubblicati in GUCE, ai fini della marcatura CE e da una data di termine coincidente con quella a partire dalla quale la presunzione di conformità deve essere basata sulle specifiche tecniche armonizzate (coincidente inoltre con la data ultima per il ritiro delle specifiche tecniche nazionali in contrasto con quelle armonizzate).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

ALLEGATO 1

DOMANDA DI OMOLOGAZIONE IN BOLLO

Il sottoscritto..... nella sua qualità di Rappresentante Legale della..... società¹ sita in via... .. chiede ai sensi del D.M 10 marzo 2005 il rilascio dell'atto di omologazione per il materiale di propria produzione denominato "....."

Firma del Rappresentante Legale

Data,

Si allegano:

1. *L'originale o la copia del certificato di reazione al fuoco n°... ..del, rapporti di prova, eventuali allegati e dichiarazione a firma del Rappresentante Legale della società¹ richiedente l'omologazione riportante la descrizione tecnica del prodotto oggetto della prova. Tale documentazione deve essere redatta in lingua italiana, ovvero accompagnata da traduzione italiana, e risultare in conformità con le norme vigenti.*
2. *Copia dell'abilitazione del laboratorio dal competente organismo dello Stato membro, ovvero dichiarazione del produttore riportante gli estremi dell'abilitazione del laboratorio, qualora tali specifiche non siano già indicate nella documentazione di cui al punto 1.*
3. *Attestato di versamento.*
4. *Una marca da bollo.*

¹ Figura giuridica coincidente con il fabbricante, mandatario o importatore con sede nel territorio della UE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

DOMANDA DI RINNOVO IN BOLLO

Il sottoscritto..... nella sua qualità di Rappresentante legale della..... società¹ sita in via... .. chiede ai sensi del D.M 10 marzo 2005 il rilascio del rinnovo dell'atto di omologazione per il materiale di propria produzione denominato “.....” omologato con codice.”.....” in data.”.....”.

A tal fine il sottoscritto dichiara che il prodotto non ha subito modifiche rispetto al prototipo sottoposto a prova e omologato da codesto Ministero.

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Data,

Si allegano:

1. *L'originale dell'atto di Omologazione*
2. *Attestato di versamento.*
3. *Una marca da bollo.*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Ai fini dell'impiego nelle attività soggette al controllo di Prevenzione Incendi il prodotto deve essere sottoposto al regime di attestazione della conformità applicabile: omologazione ai sensi del D.M. 26.6.84 (inclusa la procedura di cui all'art. 10) ovvero marcatura CE, secondo le condizioni di seguito riportate:

1. In mancanza della specificazione tecnica armonizzata e comunque sino alla data di inizio del periodo di coesistenza il regime di attestazione della conformità applicabile è unicamente quello previsto dal D.M. 26.6.84; in tale contesto l'atto di omologazione e il certificato ai sensi dell'art. 10 può essere rilasciato secondo le classi italiane o secondo le Euroclassi in applicazione della norma europea EN 13501-1. Resta inteso che anche per l'omologazione in Euroclassi le condizioni di impiego e posa in opera per l'uso conforme alla destinazione sono quelle indicate nell'atto di omologazione stesso in relazione alle condizioni di prova.
2. Durante il periodo di coesistenza la classificazione secondo le Euroclassi è possibile ai fini della marcatura CE ovvero, in alternativa, resta ancora consentito quanto indicato al precedente punto 1).
3. Dalla data di termine del periodo di coesistenza la classificazione è possibile solo secondo le Euroclassi per la corrispondente marcatura CE.

Restano ferme nei pertinenti casi sopra citati le specifiche disposizioni relative sia alle procedure di certificazione sia alle caratteristiche di validità, rinnovo e decadenza, fissate dal D.M. 26/06/84. Pertanto si evidenzia che:

- Gli atti di omologazione possono essere rilasciati o rinnovati entro il termine ultimo corrispondente alla fine del periodo di coesistenza;
- Gli atti di Omologazione in euroclasse possono essere rilasciati sulla base di certificati emessi da laboratori abilitati nel settore della reazione al fuoco ai sensi del Decreto Interministeriale 9 maggio 2003 n.156, da quelli che nello stesso settore sono riconosciuti idonei secondo il Decreto del Ministero dell'Interno 05/08/91, nonché dai laboratori autorizzati a certificare secondo le Euroclassi ai sensi del D.M. 26.3.85;
- La richiesta dell'Omologazione e del rinnovo secondo le Euroclassi deve essere redatta secondo le indicazioni riportate nell'allegato 1 alla presente circolare;
- I prodotti omologati in Euroclasse, analogamente a quelli omologati in classe italiana, immessi sul mercato entro il termine del periodo di coesistenza, possono esser impiegati nelle attività soggette al controllo di Prevenzione Incendi fino alla data di scadenza dell'omologazione stessa.

Per completezza di informazione si soggiunge, infine, che la dizione "prevista dalle disposizioni comunitarie" di cui al comma 1 dell'art.4 del D.M. in oggetto si riferisce anche alla



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

problematica relativa ai prodotti non di serie ma costruiti in esemplare unico di cui all'art.12 del D.P.R. 246/93 e all'art.13 comma 5 della Direttiva 89/106/CEE.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(MORCONE)